

STATUTO ASSOCIAZIONE
"Hospital & Clinical Risk Managers"

INDICE

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata

- Articolo 1 - Denominazione
- Articolo 2 - Sede
- Articolo 3 - Durata

TITOLO II

Finalità, Scopi

- Articolo 4 - Finalità
- Articolo 5 - Scopi

TITOLO III

Composizione, Soci, Quote, Patrimonio

- Articolo 6 - Composizione
- Articolo 7 - Soci
- Articolo 8 - Quote
- Articolo 9 - Patrimonio

TITOLO IV

Dimissioni, Decadenza, Esclusione

- Articolo 10 - Dimissioni
- Articolo 11 - Decadenza
- Articolo 12 - Esclusione

TITOLO V

Organi dell'Assemblea

- Articolo 13 - Organi
- Articolo 14 - Assemblea dei Soci
- Articolo 15 - Consiglio Direttivo
- Articolo 16 - Presidente
- Articolo 17 - Vice Presidente
- Articolo 18 - Segretario
- Articolo 19 - Tesoriere
- Articolo 20 - Consigliere
- Articolo 21 - Collegio dei Probiviri
- Articolo 22 - Board Scientifico
- Articolo 23 - Comitato delle Regioni

TITOLO VI

Modifiche statutarie, Norme transitorie e finali

- Articolo 24 - Modifiche statutarie
- Articolo 25 - Scioglimento dell'Associazione
- Articolo 26 - Norme e attribuzioni non dichiarate
- Articolo 27 - Foro competente
- Articolo 28 - Ambito di operatività
- Articolo 29 - Trasparenza

le

AA

TITOLO I

Denominazione, Sede, Durata,

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituita l'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "Hospital & Clinical Risk Managers", di seguito solo Associazione.
2. L'Associazione è una libera associazione fra professionisti operanti in Sanità (medici chirurghi, specialisti, liberi professionisti, ricercatori, dottorandi, assistenti in formazione specialistica, altre figure professionali di ausilio alle professioni sanitarie, che perseguono scopi esclusivamente didattici, scientifici e culturali).

Articolo 2 – Sede

1. L'Associazione ha Sede Legale in Roma in via Ennio Quirino Visconti, n° 4.
2. L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con sezioni di rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.
3. La Sede potrà essere trasferita per semplice decisione del Consiglio Direttivo, il quale potrà anche deliberare l'apertura di ulteriori sedi regionali e uffici di rappresentanza (ovunque,) in Italia e all'estero.

Articolo 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è "illimitata" e potrà essere sciolta per volontà di una Assemblea straordinaria appositamente convocata e deliberata da almeno i tre quarti dei propri associati a livello nazionale.

TITOLO II

Finalità, Scopi

Articolo 4 - Finalità

1. L'Associazione si propone di supportare, implementare e coordinare l'azione di tutti gli Operatori Sanitari impegnati, per ruolo e/o funzione aziendale, in attività manageriali di programmazione, organizzazione e gestione di politiche di qualità e sicurezza delle cure e delle strutture in cui le cure sono erogate.
2. L'Associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Articolo 5 - Scopi

1. Gli scopi dell'Associazione sono realizzati attraverso iniziative scientifiche, culturali e professionali, i cui contenuti si intendono ispirati alle evidenze scientifiche e traggono origine dalle migliori pratiche cliniche e assistenziali.
2. Attraverso le iniziative di cui al comma precedente, l'Associazione persegue l'aggiornamento scientifico del settore e promuove la diffusione delle attività di gestione del risk management, favorendo la didattica e l'accREDITamento formativo secondo le normative vigenti, pubblicando gli Atti degli incontri scientifici organizzati, incentivando la redazione di articoli su riviste nazionali e internazionali e, ove possibile, l'edizione di giornali e riviste tecniche e scientifiche di settore.
3. L'Associazione assicura i rapporti con gli Organi e le Istituzioni competenti e si fa promotrice presso di essi della adozione di provvedimenti legislativi e normativi utili alla diffusione delle esperienze emerse.
4. L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti con le altre Associazioni Scientifiche regionali, nazionali e internazionali.



5. L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti con le Società di brokeraggio, le Compagnie assicurative e con qualsiasi Organo/Ente/Istituzione/Società a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione medico-legale, legale, assicurativa, economico-finanziaria del rischio aziendale.
6. L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali e non hanno partecipazioni in attività imprenditoriali, a eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
7. L'Associazione pubblica la propria attività scientifica in via prioritaria sul sito web istituzionale (www.clinicalriskmanagers.com).

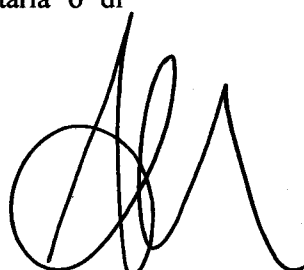
TITOLO III

Articolo 6 - Composizione

1. L'Associazione è composta esclusivamente da persone fisiche, uomini e donne, che assumono il titolo indistintamente di:
 - Soci Fondatori
 - Soci Ordinari
 - Soci Onorari
 - Soci Aderenti
 - Soci Sostenitori
2. Il numero dei Soci è illimitato e possono farne parte tutti coloro che condividono gli scopi fondativi. Tutti i soci hanno pari diritti e obblighi previsti dallo Statuto.
3. Possono essere ammessi, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano di ausilio alle professioni sanitarie, o nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.
4. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo non è tenuto a rendere nota la motivazione.

Articolo 7 – Soci

1. **Soci Fondatori.** Sono soci fondatori tutti coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.
2. L'Associazione è costituita dai seguenti soci:
 - Soci Fondatori
 - Soci Ordinari
 - Soci Onorari
 - Soci Aderenti
 - Soci Sostenitori
3. **Soci Ordinari** – Sono Soci Ordinari Gli operatori della Sanità che, svolgendo funzioni di Health Risk Management/Patient Safety/Responsabile della Qualità e/o di Direzione Sanitaria o di Direzione Medica di Presidio, o altre figure professionali di supporto alle finalità istituzionali, condividono gli scopi societari e si adoperano per il loro conseguimento. La perdita di tali funzioni comporta il passaggio dal ruolo di socio ordinario a quello di socio aderente.
4. **Soci Onorari** – Sono Soci Onorari I soggetti che hanno testimoniato e/o testimoniano nella attività professionale la sostanziale e fattiva condivisione degli scopi sociali. I Soci Onorari sono individuati dal Consiglio Direttivo / Soci fondatori che avanza proposta di adesione.
5. **Soci Aderenti** - Sono Soci Aderenti Qualsiasi operatore attivo a qualsiasi titolo, grado, finalità nelle politiche di qualità e sicurezza delle cure. Il socio aderente che acquisisce le funzioni di Health Risk Management/Patient Safety/Responsabile della Qualità e/o di Direzione Sanitaria o di Direzione Medica di Presidio può chiedere di diventare socio ordinario.



6. **Soci Sostenitori** - Sono Soci Sostenitori Qualsiasi Società, Ente, Impresa, Organizzazione, pubblica o privata, che intende garantire supporto alla Associazione nel perseguimento delle Sue finalità istituzionali. I Soci Sostenitori individuano i rappresentanti che partecipano alle attività sociali.

7. L'iscrizione dei Soci Fondatori, Ordinari, Aderenti e Sostenitori è gratuita all'atto di costituzione della Associazione e fino alla elezione del Consiglio Direttivo.

8. I Soci Onorari, i Soci Aderenti e i Soci Sostenitori non hanno diritto al voto deliberativo in Assemblea.

9. I Soci Ordinari si impegnano a comunicare tempestivamente la variazione del loro stato e/o ruolo professionale al Consiglio Direttivo

10. Soci Fondatori e Ordinari, in regola con la quota associativa, hanno diritto sia al voto deliberativo nell'assemblea, all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali previste nello statuto.

Articolo 8 – Quote

1. La quota associativa è stabilita annualmente dal Direttivo ed ha valore per l'anno solare in cui è effettuata.

2. All'atto della domanda di iscrizione il socio di qualsiasi categoria si impegna ad accettare lo statuto e a versare la quota di iscrizione e le quote annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

Articolo 9 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Associazione è formato dalle quote di partecipazione dei Soci, dalle quote di iscrizione a corsi di formazione professionale e da eventuali contributi versati da persone fisiche o giuridiche o da ogni altra sopravvenienza attiva.

2. L'Associazione potrà dotarsi, di patrimonio immobiliare e mobiliare, finalizzato esclusivamente al proprio funzionamento e senza fini speculativi.

3. Tutte le decisioni inerenti il patrimonio mobiliare e immobiliare dovranno essere sottoposti al parere del Consiglio Direttivo e successivamente all'approvazione dell'Assemblea che delibera con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti.

4. L'utilizzo dei fondi propri dell'Associazione provenienti dalle quote e/o dagli sponsor, sono gestiti in totale autonomia dal Consiglio Direttivo sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, per il normale funzionamento e per promuovere iniziative con finalità statutarie.

5. I Soci o loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

Dimissioni, Decadenza, Esclusione

Articolo 10 – Dimissioni

1. Ogni Socio è libero di recedere dalla Compagnia in qualsiasi momento, formalizzando le sue dimissioni al Presidente. Le dimissioni hanno effetto immediato, con l'obbligo del versamento della quota in corso e delle eventuali quote arretrate.

Articolo 11 – Decadenza

1. Sono dichiarati decaduti i Soci che non versino la quota di loro spettanza entro il mese successivo al sollecito del Tesoriere, per motivi di scorrettezza professionale o scientifica nei confronti dell'Associazione, valutate dal Collegio dei Probiviri, per condanne penali passate in giudicato.

2. Il provvedimento di decadenza è definitivo.



Articolo 12 – Esclusione

1. Il titolo di Socio si perde infine per esclusione, deliberata in via preliminare dal Consiglio Direttivo che ravvisi un comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell'Associazione.
2. Il provvedimento di esclusione è definitivo.

TITOLO V

Organi dell'Assemblea

Articolo 13 – Organi

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. **Assemblea dei Soci**
- b. **Consiglio Direttivo**
- c. **Presidente**
- d. **Vice Presidente**
- e. **Segretario**
- f. **Tesoriere**
- g. **Consigliere**
- h. **Collegio dei Probiviri**
- i. **Board Scientifico**
- j. **Comitato delle regioni**

2. Alle cariche elettive dell'Associazione sono eleggibili tutti i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote ed i Soci Fondatori.

I legali rappresentanti, amministratori e promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

4. All'assunzione di ogni carica all'interno degli organi che gestiscono l'Associazione, i Professionisti si impegnano a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

5. Nessun compenso/retribuzione o indennità è dovuta ai componenti degli Organi dell'Associazione.

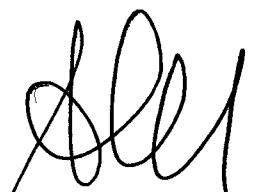
Articolo 14

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione per mezzo di posta elettronica o altro mezzo di comunicazione utile, con un preavviso minimo di giorni trenta e con indicazione dell'ordine del giorno. Nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a quindici giorni.
3. La comunicazione dovrà essere pubblicata anche sul sito internet dell'Associazione con lo stesso preavviso.
4. In via straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo per deliberazione propria scritta e firmata a maggioranza ordinaria o per richiesta scritta e firmata da almeno un terzo dei Soci.
5. L'Assemblea in unica convocazione è valida con la presenza di almeno il 30% dei Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e, in questa occasione, procede alla nomina o al rinnovo delle seguenti cariche sociali se in scadenza:

- a) nomina del Consiglio Direttivo composto da cinque componenti se giunto a scadenza:

- Presidente



- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Consigliere

b) nomina il Collegio dei Probiviri composti da tre componenti se giunto a scadenza:

- Presidente
- Vice Presidente
- Consigliere

c) nomina del Board Scientifico composto da sette componenti se giunto a scadenza:

- Coordinatore
- Referente Risk Management
- Referente Hospital
- Referente Nursing
- Referente New Generation
- Referente Data Manager
- Referente International Project

d) all'approvazione del Rendiconto annuale su proposta del Tesoriere.

4. Tutti i componenti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 6 sono eletti per un periodo di due anni e possono essere rieletti consecutivamente.

5. L'Assemblea si potrà riunire ogni altra volta che il Direttivo ritenga opportuno convocarla e in ogni caso quando lo richiedano almeno un terzo dei Soci Effettivi aventi diritto al voto.

6. L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni poste all'ordine del giorno e su ogni altra questione straordinaria richiesta dal Consiglio Direttivo.

7. E' consentito anche il voto per delega o altro mezzo di comunicazione, dal quale risulti in maniera inequivocabile la volontà del Socio. Ogni Socio partecipante potrà essere portatore al massimo di due deleghe.

9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci fondatori e ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, purché in numero non inferiore ai membri del Consiglio Direttivo.

10. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio per un numero massimo di due deleghe per Socio.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea a maggioranza dei presenti e a voto segreto. Fra i nominati non ci potranno essere disparità di genere. I Presidenti emeriti partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

2. Il Consiglio Direttivo realizza gli scopi sociali, attua i programmi e le direttive deliberate dall'Assemblea nel rispetto delle norme statutarie. Assume tutte le deliberazioni relative al normale funzionamento dell'Associazione e in particolare:

- a. Determina il calendario e l'oggetto delle Assemblee, deliberando a preventivo e consuntivo le relative spese.
- b. Nomina Commissioni di studio e di lavoro vigilando sull'effettivo svolgimento dei compiti.
- c. Nomina il Coordinatore delle Regioni e Province Autonome e i referenti Regionali e Provinciali.
- d. Mantiene gli opportuni contatti con le Sedi regionali, Uffici distaccati, Gruppi e Associazioni esterne.
- e. Vigila sul buon andamento dell'Associazione e può segnalare ai Probiviri la necessità di adottare provvedimenti disciplinari a carico dei Soci.



3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei membri intervenuti e in caso di parità, il voto espresso dal Presidente o in assenza dal Vice Presidente, determina la maggioranza.
4. Le riunioni del Direttivo sono valide in presenza di almeno 3 membri su 5 istituzionalmente eletti, ma sarà comunque necessaria sempre la presenza del Presidente o del Vice Presidente.
5. Il Consiglio si riunisce periodicamente e tutte le volte che ne faccia richiesta il Presidente o due membri dello stesso Direttivo.
6. Al Direttivo potranno essere invitati anche Soci non facenti parte dello stesso Direttivo, che potranno intervenire con pareri e/o suggerimenti, senza diritto di voto.
8. Il Socio componente il Direttivo che mancherà a tre riunioni consecutive, decade dalla carica. In questo caso il Presidente provvederà alla sua sostituzione, mediante cooptazione, nominando un nuovo componente che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
9. Nessun compenso/retribuzione o indennità è dovuto ai componenti il Consiglio Direttivo.

Articolo 16 – Presidente

1. E' eletto Presidente del Consiglio Direttivo, il candidato che consegua il 50% più uno dei voti espressi dai Soci presenti nel corso dell'Assemblea, convocata per il rinnovo delle cariche.
2. Se nessuno dei candidati raggiunge il quorum necessario alla prima votazione, si procederà di seguito al ballottaggio fra i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In tale seconda ipotesi risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti espressi dall'Assemblea.
3. Se durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione qualcuno dei componenti il Direttivo o degli altri Organi Statutari, il Presidente provvederà direttamente all'integrazione per cooptazione di altro Socio fino al rinnovo delle cariche.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è tenuto, fra gli altri, anche ai seguenti adempimenti:
 - a. Convoca il Direttivo e ne presiede le riunioni.
 - b. Sovrintende e coordina tutte le attività e le mansioni del Consiglio Direttivo.
 - c. Provvede alla eventuale nomina di Delegati Speciali, scelti fra i Soci, che lo assistono in attività di ricerca e studio. I delegati speciali partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
 - d. Vigila sulla corretta applicazione e osservanza del presente Statuto.
5. L'insediamento del Presidente, avverrà in occasione dell'Assemblea annuale.

Articolo 17 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento ed è tenuto ai seguenti adempimenti:
 - a. Coadiuvare il Presidente nello svolgimento del suo incarico.
 - b. Coordina l'attività delle Commissioni di lavoro o di Studio, istituite dal Presidente o dal Direttivo.

Articolo 18 – Segretario

1. Il Segretario provvede personalmente o tramite un incaricato del Presidente alla convocazione e a redigere il Verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Invia la corrispondenza periodica ai Soci e ogni altra corrispondenza per conto del Presidente

Articolo 19 – Tesoriere

1. Il Tesoriere provvede a incassare le quote annuali e tiene i conti dell'Associazione.
 2. Trasmette gli estratti conto dei morosi al Segretario, perché li invii agli interessati e ne tiene costantemente informato il Presidente.
 3. Compila il Bilancio Consuntivo annuale con la relazione di cassa.
 4. E' delegato ai pagamenti disposti dal Presidente e dal Direttivo.
 5. E' abilitato all'apertura e alla chiusura di rapporti bancari, dandone informativa al Presidente e al Direttivo nella prima riunione utile.
- 

6. Il primo esercizio sociale inizia con la data di elezione del Consiglio Direttivo costituente e termina il 31.12. dell'anno in corso. Gli esercizi sociali successivi inizieranno l'1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il tesoriere deve compilare il consuntivo della gestione e il preventivo per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo sottoporrà tale conto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

7. Successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Tesoriere provvede a dare evidenza pubblica dei bilanci consuntivi e preventivi sul sito web istituzionale (www.clinicalriskmanagers.com).

Articolo 20 – Consigliere

1. Il Consigliere, di concerto col Presidente si occupa del cerimoniale delle riunioni dell'Associazione, curando l'organizzazione dei corsi, dei meeting, dei convegni, delle giornate culturali, delle gite, degli omaggi.

Articolo 21 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea che individuerà fra questi, anche la carica di **Presidente dei Probiviri**. Il Presidente dei Probiviri nomina il Vice Presidente dei Probiviri e convoca e dirige il Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri resta in carica un biennio, delibera a maggioranza dei suoi componenti ed è rieleggibile consecutivamente.

3. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di controllo dell'Associazione. In particolare:

a. Vigila sull'osservanza delle norme statutarie.

b. Dirime controversie per la vita associativa e può proporre al Consiglio Direttivo provvedimenti disciplinari fino all'esclusione.

c. Può proporre al Presidente del Direttivo, la decadenza o l'esclusione di Socio per gravi motivi e/o per violazione dello Statuto.

5. Può convocare l'Assemblea, in caso di inattività del Direttivo

Articolo 22 - Board Scientifico

Il Board Scientifico è composto dai seguenti sette membri individuati dal Consiglio Direttivo :

1. Coordinatore

2. Referente Risk Management

3. Referente Hospital

4. Referente Nursing

5. Referente New Generation

6. Referente Data Manager

7. Referente International Project

Il Board Scientifico ha il compito di verificare la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica dell'Associazione da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Provvede, inoltre, alla pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito web dell'Associazione, prevedendone l'aggiornamento costante.

Articolo 23 - Comitato delle Regioni

1. L'Associazione è articolata in almeno dodici Sedi regionali e Province autonome.

2. Il Comitato delle Regioni è composto dai referenti delle Sedi regionali e delle Province autonome.

3. Il Consiglio Direttivo individua per ogni sede regionale un Referente regionale e individua altresì tra i referenti il Coordinatore del Comitato delle Regioni.

4. Il Comitato delle Regioni deve essere costituito da almeno 12 membri.

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Articolo 24 - Modifiche statutarie

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale dei Soci a maggioranza, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. La Segreteria si farà carico di comunicare ai Soci le modifiche riguardanti lo Statuto.

Articolo 25

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza qualificata pari al 75% dei presenti dell'Assemblea Generale dei Soci risultando non previste deleghe.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci, a maggioranza ordinaria, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.

Articolo 26

Norme e attribuzioni non dichiarate

Per tutte le norme e le attribuzioni non esplicitamente dichiarate nel presente Statuto, valgono le norme per le Associazioni non riconosciute previste dal Codice Civile.

Articolo 27

Foro competente

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia, quello della sede legale.

Articolo 28

Ambito di operatività

L'Associazione persegue le finalità statutarie nell'ambito delle Regioni italiane, degli stati membri europei ed extra europei, potendo costituire sedi secondarie locali regionali o estere con delibera del consiglio direttivo e contestuale nomina di un Presidente locale su proposta della costituenda sede. Tali sedi osservano e adeguano le attività sociali coerentemente con lo statuto.

Articolo 29

Trasparenza

L'Associazione garantisce la massima trasparenza della propria attività istituzionale mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni previste dalla normativa vigente.

In particolare, l'Associazione pubblica gli eventuali incarichi retribuiti conferiti dall'Associazione, indicando il soggetto incaricato, l'oggetto dell'incarico, la durata e il compenso previsto.

